

Alla Giunta regionale

Al Consiglio regionale

Ai Comuni della Calabria

Oggetto: Applicazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000 – Divieto di comunicazione istituzionale e utilizzo dei social personali degli amministratori pubblici in periodo elettorale.

A seguito delle prime richieste di chiarimenti pervenute, in relazione all'oggetto della presente nota, si offrono ulteriori elementi di dettaglio riguardanti gli obblighi e le responsabilità per i soggetti in indirizzo.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La norma contiene al suo interno già l'eccezione, ritenendole legittime, con riferimento alle attività di comunicazione effettuate in forma “impersonale ed indispensabili” per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. Il requisito dell'impersonalità e della indispensabilità devono coesistere. Quanto al primo, secondo costante orientamento Agcom, lo stesso viene meno, in caso di utilizzo del logo da parte dell'Amministrazione. Pertanto, l'utilizzo del logo deve essere evitato nelle diverse forme di comunicazione.

Il divieto riguarda ogni forma di comunicazione istituzionale, indipendentemente dal canale: siti web, social network, newsletter, canali di messaggistica, comunicati stampa, materiali cartacei o digitali.

La legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a:

“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”; Inoltre, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale

anche “la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”.

Secondo la prassi applicativa dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni.

Come anticipato, la violazione del divieto può concretizzarsi anche attraverso i social network e i profili istituzionali. In particolare, è vietato pubblicare, condividere o promuovere contenuti che:

- rechino riferimenti a Sindaci, Presidenti, Assessori, Consiglieri o altri esponenti politici;
- abbiano carattere promozionale, celebrativo o valutativo dell’attività amministrativa;
- diffondano resoconti di mandato, inaugurazioni, conferenze, protocolli o eventi istituzionali non riconducibili a esigenze di servizio pubblico immediato.

Sono consentite esclusivamente comunicazioni impersonali e indispensabili, quali avvisi di pubblica utilità, allerte meteo, ordinanze urgenti, interruzioni di servizi, scadenze di tributi o concorsi già banditi.

Benché il divieto riguardi le pubbliche amministrazioni mentre i singoli amministratori possono svolgere, sempre al di fuori delle proprie funzioni istituzionali, attività di propaganda elettorale, questa attività, tuttavia, è soggetta a particolari condizioni, pena la riconducibilità della violazione all’ente di appartenenza.

I profili social personali degli amministratori possono essere utilizzati per la propaganda politica, a condizione che l’attività avvenga in maniera autonoma e senza utilizzo di risorse, contatti o strumenti dell’Ente.

Si allega una breve sintesi sui presupposti di legittimità dei comunicati istituzionali, in deroga al divieto generale di cui all’art. 9 della legge 28/2000 e della comunicazione attraverso i social personali.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente della Struttura

f.to Dott. Maurizio Priolo

Il Presidente del Corecom Calabria

f.to Avv. Fulvio Scarpino